*Allegato 1*

**PR MOLISE FESR FSE+ 2021-2027**

**SCHEMA DI CONVENZIONE**

**per l'espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio in relazione all'Obiettivo Specifico 5.1della Priorità 8 "un Molise più vicino ai cittadini", all'Obiettivo Specifico 4.1 della Priorità 4 "Un Molise più sociale attraverso l'occupazione e agli Obiettivi Specifici 4.8 e 4.11 della Priorità 6 "Un Molise più sociale attraverso l'inclusione e la protezione sociale" del PR FESR FSE+ Molise 2021-2027, ai sensi dell'articolo 71, comma 3 del Regolamento (UE) 2021/1060**

**TRA**

**La Regione Molise (C.F. 00169440708) rappresentata dal Direttore del Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria Fondo FESR - FSE Area Quinta, in qualità di Autorità di Gestione del PR Molise FESR FSE+ 2021- 2027 (Avv. Alberta De Lisio, nata a Campobasso il 4 febbraio 1971, C.F. DLSLRT71B44B519F), domiciliata ai fini della presente Convenzione presso la sede regionale di via XXIV Maggio n. 130, Campobasso**

**-di seguito anche AdG**

**E**

**Il COMUNE DI TERMOLI, con sede IN VIA SANNITICA 5- C.F. 00067530709 rappresentata dal dott. Marcello Vecchiarelli (nato a Buenos Aires il 21 dicembre 1967, C.F. VCCMCL67T21Z600U) Responsabile Area Urbana , Dirigente Settore V "Assistenza alla persona, ced e servizi informatici (ruolo ricoperto nell'Amministrazione), in qualità di Organismo Intermedio, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso via Madonna delle Grazie 2- Termoli ( ex caserma dei carabinieri- sede comunale distaccata)**

**di seguito anche OI**

**Visti**

il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che, su proposta della Commissione Europea e a seguito dell'approvazione del Parlamento europeo, stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19 (Next Generation EU), il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e il conseguente Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Italia approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

la Delibera del CIPESS del 22/12/2021 relativa alla Programmazione della politica di coesione 2021-2027 - Approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027;

la Deliberazione di Giunta regionale n. 77 del 23/03/2022 avente ad oggetto "Programmazione della politica comunitaria di coesione economica e sociale 2021-2027 – Approvazione Documento di Indirizzo Strategico regionale";

la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 37 del 13 aprile 2022 con la quale il Consiglio regionale ha provveduto ad approvare il "Documento di indirizzo strategico regionale per la politica comunitaria di coesione economica e sociale 2021-2027", nei termini di cui alla deliberazione propositiva della Giunta regionale n. 77 del 23 marzo 2022;

l'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022 che definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi SIE al fine di perseguire la Strategia dell'Unione Europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva per il periodo di programmazione 2021 – 2027;

la Decisione di Esecuzione C(2022) 8590 final del 22/11/2022 con cui la Commissione Europea ha approvato il programma "PR Molise FESR-FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Molise in Italia - CCI 2021IT16FFPR001, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 495 del 20/12/2022 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2022) 8590 final del 22/11/2022;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38 del 16/02/2023 con cui, in esecuzione di quanto disposto all'Art. 38 comma 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, si è provveduto a istituire il Comitato di Sorveglianza del PR Molise FESR-FSE+ 2021-2027 – CCI 2021IT16FFPR001;

la Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 141 del 01/06/2023 con cui, ai sensi degli Artt. 38,39 e 40 del Regolamento (UE) 2021/1060 si è preso atto della composizione del Comitato di Sorveglianza PR Molise FESR FSE+ 2021 – 2027;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 190 del 08/06/2023 con cui si è provveduto all'approvazione della governance dell'Autorità di Gestione e del relativo organigramma del PR Molise FESR FSE+ 2021 – 2027;

la Determina del Direttore del I Dipartimento n. 162 del 29/06/2023 con cui, ai sensi dell'Art. 69, comma 11 del Regolamento (UE), è stato approvato il Sistema di Gestione e Controllo del PR Molise FESR FSE+ 2021 – 2027;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 319 del 25/06/2024 avente ad oggetto "Programmazione 2021–2027– Obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita"- Programma plurifondo "PR Molise FESR-FSE+2021-2027"- CCI2021IT16FFPR001 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2022)8590 final del 22/11/2022 – Aggiornamento governance e organigramma AdG PRFESR FSE+ 2021-2027

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 33 del 06/02/2025 con cui si è provveduto all'approvazione dell'aggiornamento della governance dell'Autorità di Gestione e del relativo organigramma del PR Molise FESR FSE+ 2021 – 2027;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 253 del 04/08/2025 con cui si è provveduto all'approvazione di un ulteriore aggiornamento della governance dell'Autorità di Gestione e del relativo organigramma del PR Molise FESR FSE+ 2021 – 2027;

la Determina del Direttore del Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria Fondo FESR – FSE n.707 del 12/02/2025 con cui si è provveduto ad approvare l'aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo del PR Molise FESR FSE+ 2021 – 2027.

**Considerato**

l'articolo 71, comma 1, del Regolamento (UE) 2021/1060 che stabilisce che lo stato membro individua per ciascun Programma un'Autorità di Gestione e un'Autorità di Audit;

l'articolo 71, comma 3, del Regolamento (UE) 2021/1060 che stabilisce che l'Autorità di Gestione può individuare uno o più Organismi Intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità e che gli accordi tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi debbano essere registrati per iscritto;

l'articolo 72, comma 1, lettera d, del Regolamento (UE) 2021/1060 che pone in capo all'Autorità di Gestione le funzioni di supervisione degli Organismi Intermedi;

**Rilevato** quindi che
per l'espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio, ai sensi dell'articolo 71, comma 3 del Regolamento (UE) 2021/1060 dove essere sottoscritta una specifica convenzione volta a disciplinare i rapporti giuridici tra la Regione Molise e il Comune di Campobasso, relativamente allo svolgimento delle attività che quest'ultimo dovrà condurre in qualità di Organismo Intermedio per l'attuazione della strategia d'area e la messa a terra degli interventi finanziati nell'ambito del PR Molise FESR FSE+ 2021-2027;

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 126 del 12 maggio 2025 si è provveduto all'approvazione del quadro economico delle strategie territoriali 2021-2027 ivi incluso la Strategia Urbana Sostenibile di Termoli

**Richiamata nuovamente** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 319 del 25/06/2024 con cui il Comune di Termoli è stato individuato quale Organismo Intermedio del PR Molise FESR-FSE+ 2021-2027 ai sensi del Reg. (UE) n.2021/1060;

**Assunto** infine che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 167 del 6 giugno 2025 si è provveduto ad approvare la Strategia dell'Area Urbana di Termoli;

Tutto ciò visto, considerato, rilevato tra le parti si stipula quanto segue.

## 1. Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

## 2. Oggetto

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti giuridici tra la Regione Molise e il Comune di Termoli relativamente allo svolgimento delle attività che quest'ultimo dovrà condurre in qualità di Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 71, comma 3 del Regolamento (UE) 2021/1060, ai fini dell'attuazione della Strategia Area Urbana di Termoli, di cui al PR FESR FSE+ Molise 20217-2027.
2. All'Organismo Intermedio sono delegate alcune funzioni dell'Autorità di Gestione di cui all'art. 72, del Regolamento (UE) 2021/1060, per l'implementazione delle azioni di cui precedente comma 1, nei limiti di quanto definito nell'art. 3 della presente Convenzione e degli interventi come declinati nel Quadro di sintesi degli interventi allegato A alla presente convenzione.
3. L'efficacia della presente Convenzione è subordinata alla verifica, da parte dell'AdG, del possesso dei requisiti e delle capacità dell'OI di adempiere ai compiti e alle funzioni oggetto di delega, attraverso l'approvazione delle procedure di Gestione e controllo predisposte dall'OI in conformità alle procedure previste dal SIGECO del PR FESR FSE+ Molise 2021-2027.
4. La Regione si riserva di affidare all'OI ulteriori compiti e funzioni, a seguito dell'adozione di nuovi atti di programmazione, piani, programmi e conseguenti atti normativi e/o regolamentari da formalizzare con la stipula di atti aggiudicativi e/o integrativi alla presente Convenzione.

## 3. Funzioni delegate

1. L'Organismo Intermedio assume la delega, nell'ambito dell'oggetto richiamato all'art.2, delle seguenti funzioni:

a) selezionare le operazioni, ai sensi dell'articolo 72, comma 1, lettera a) e in conformità dell'art. 73 del Regolamento (UE) 2021/1060;
b) svolgere i compiti di gestione del programma, ai sensi dell'articolo 72, comma 1, lettera b) e dell'art. 74, comma 1, lettere a) del Regolamento (UE) 2021/1060;
c) svolgere i compiti di gestione del programma, ai sensi dell'articolo 72, comma 1, lettera b) e dell'art. 74, comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) 2021/1060;
d) svolgere i compiti di gestione del programma, ai sensi dell'articolo 72, comma 1, lettera b), funzionali allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 74, comma 1, lettere c), d), e), f) del Regolamento (UE) 2021/1060;
e) registrare e conservare elettronicamente i dati relativi a ciascuna operazione necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit in conformità dell'allegato XVII del Regolamento (UE) 2021/1060, assicurando la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti, ai sensi dell'articolo 72, comma 1, lettera e).

2. Ai fini dell'espletamento delle funzioni delegate di cui al precedente comma, l'Organismo Intermedio agisce nel rispetto delle modalità previste dal proprio Sistema di Gestione e Controllo, che deve essere conforme al Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR-FSE+ Molise 2021-2027. Nelle more dell'approvazione del proprio Sistema di Gestione e Controllo, l'Organismo Intermedio seguirà le procedure descritte nel Sistema di Gestione e Controllo dell'Autorità di Gestione.

## 4. Obblighi e responsabilità derivanti dalla delega delle funzioni

1. Nell'attuazione della presente Convenzione l'Autorità di Gestione del PR FESR-FSE+ Molise 2021/2027 mantiene la piena responsabilità delle funzioni delegate e la supervisione dell'Organismo Intermedio, secondo quanto indicato nel successivo articolo 5 della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 72, comma d del Regolamento (UE) 2021/1060.
2. Nello svolgimento delle funzioni delegate di cui al precedente articolo 3, l'OI:
a) ai fini dell'efficace ed efficiente espletamento delle funzioni delegate, si dota di un sistema di procedure di Gestione e Controllo, conformi alle indicazioni contenute nell'Allegato XI del Regolamento (UE) 2021/1060, nel rispetto dei principi di cui al titolo VI capo 2 del richiamato Regolamento, ed al Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR-FSE+ Molise 2021/2027. Le procedure di gestione e Controllo dovranno essere approvate dall'Autorità di Gestione;
b) agisce conformemente al proprio Sistema di Gestione e Controllo e alla relativa manualistica comunicando tempestivamente all'AdG eventuali modifiche al proprio Sistema, fornendo tutti gli elementi utili a dimostrarne l'adeguatezza;

c) svolge le funzioni delegate conformemente al principio di sana gestione finanziaria, in coerenza con l'art. 69 del Regolamento (UE) 2021/1060 e nel rispetto della pertinente normativa nazionale ed europea. L'OI garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore interessato; la propria capacità di svolgere i compiti delegati; la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria;
d) agisce nel rispetto del principio di riduzione degli oneri amministrativi derivanti dallo svolgimento delle attività di attuazione affidategli;
e) garantisce l'osservanza del principio della separazione delle funzioni, anche al fine di prevenire conflitti di interesse nel caso in cui l'organismo intermedio sia beneficiario di un'operazione;
f) adotta un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a ciascuna operazione;
g) assicura, nel corso dell'intero periodo di attuazione del PR FESR FSE+ Molise 2021-2027, un efficace raccordo con l'AdG, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste formulate dall'AdG medesima, partecipando anche agli incontri di coordinamento attivati dall'AdG;
h) assicura il conseguimento degli obiettivi di spesa, al fine di evitare, per quanto di propria competenza, il disimpegno delle risorse, e il conseguimento dei target intermedi e finali stabiliti per gli indicatori di output e di risultato afferenti alle Azioni oggetto di delega, contribuendo alla realizzazione della Strategia del Programma;
i) fornisce all'AdG informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti del Comitato di Sorveglianza del PR e provvede a dar seguito alle decisioni e alle raccomandazioni del medesimo Comitato che si riferiscano alle attività oggetto di delega, ai sensi dell'art. 72 comma 1, punto c) e dell'art 75 del Regolamento (UE) 2021/1060;
j) garantisce che le spese di propria competenza siano legittime e regolari, attestandone la certificabilità a valere sul PR Molise FESR FSE+ 2021-2027;
k) si impegna a collaborare con tutti i soggetti incaricati delle verifiche dalla normativa europea e nazionale e a trasmettere all'Autorità di Gestione ogni informazione e documento utile a verificare l'attuazione delle funzioni delegate;
l) partecipa alle attività di valutazione del PR ai sensi dell'art. 44 del Regolamento UE 1060/2021, qualora il Piano di Valutazione preveda ambiti specifici relativi alle attività delegate ad esso;
m) fornisce all'AdG le informazioni necessarie per la presentazione alla Commissione dei dati cumulativi del Programma, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 42, delle previsioni dell'importo delle domande di pagamento intermedio ai sensi del comma 10 dell'art. 69 e della Relazione finale in

materia di Performance di cui all'art. 43 del Regolamento (UE) 2021/1060, per quanto di propria competenza;

n) nel rispetto degli articoli 46-50 del Regolamento (UE) 2021/1060 e dell'allegato IX del medesimo Regolamento, fornisce all'AdG le informazioni necessarie per l'assolvimenti dei compiti di visibilità, trasparenza e comunicazione riferiti al Programma nel suo complesso e garantisce il rispetto degli obblighi in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione per le attività oggetto di delega, assicurando, tra l'altro, che i beneficiari adempiano agli obblighi di cui all'articolo 50 del Regolamento (UE) 2021/1060;

o) svolge un ruolo attivo nelle attività di consultazione del partenariato istituzionale e socio-economico locale in riferimento alle attività oggetto di delega;

p) collabora, per quanto di propria competenza, all'assolvimento di ogni onere a carico dell'AdG, per tutta la durata della presente delega.

2 BIS. Nell'esercizio della delega delle funzioni di cui al precedente articolo 3, l'AdG

a) fornisce all'OI le specifiche del Sistema di Gestione e Controllo del PR e la manualistica in uso, inclusi i manuali delle procedure e le check list per le verifiche di propria competenza;

b) comunica all'OI eventuali modifiche apportate al Sistema di Gestione e Controllo del Programma e alla manualistica in uso;

c) garantisce la supervisione sul corretto esercizio delle funzioni delegate, ai sensi del successivo articolo 5 della presente Convenzione, e sulla permanenza, in capo all'Organismo Intermedio, dei requisiti e delle capacità necessari allo svolgimento di tali funzioni;

d) fornisce all'OI informazioni pertinenti per l'esecuzione delle funzioni delegate;

e) utilizza i dati forniti dall'OI nelle sue funzioni di sostegno all'attività del Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 72 comma 1, punto c) e dell'art 75 del Regolamento (UE) 2021/1060;

f) elabora le informazioni fornite dall'OI, ai fini della presentazione alla Commissione dei dati Cumulativi del Programma, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 42, delle previsioni dell'importo delle domande di pagamento intermedio ai sensi del comma 10 dell'art. 69 e della Relazione finale in materia di Performance di cui all'art. 43 del Regolamento (UE) 2021/1060;

g) assolve ai compiti di visibilità, trasparenza e comunicazione di propria competenza ai sensi degli articoli 46-50 del Regolamento (UE) 2021/1060, anche sulla base delle informazioni in tal senso fornite dall'OI, ivi inclusi l'implementazione e l'aggiornamento del sito web di cui all'articolo 49 del Regolamento (UE) 2021/1060.

3. Relativamente alla specifica funzione delegata di cui al punto a), del comma 1 del precedente articolo 3, l'OI:

a) è responsabile della selezione delle operazioni, applicando le metodologie e i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 40, par. 2, lett. a) del Regolamento (UE) 2021/1060;
b) pianifica, se pertinente, gli inviti a presentare proposte e ne fornisce all'AdG il calendario - garantendo la procedura per la pubblicazione sul sito web almeno tre volte all'anno - contenente i dati indicativi seguenti: area geografica interessata dall'invito a presentare proposte; obiettivo strategico o obiettivo specifico interessato; tipologia di richiedenti ammissibili; importo totale del sostegno per l'invito; data di apertura e chiusura dell'invito;
c) garantisce che le operazioni selezionate siano conformi al programma, ivi compresa la loro coerenza con le pertinenti strategie alla base del programma, e forniscano un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici del programma;
d) garantisce che le operazioni selezionate, che rientrano nel campo di applicazione di una condizione abilitante, siano coerenti con le corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione redatti per il soddisfacimento di tale condizione abilitante;
e) accerta che i beneficiari abbiano la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare un efficace ed efficiente gestione dell'intervento, prima dell'approvazione dell'operazione;
f) garantisce che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;
g) verifica che il beneficiario disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria;
h) garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio siano soggette a una valutazione dell'impatto ambientale o a una procedura di screening e che si sia tenuto debito conto della valutazione delle soluzioni alternative, in base alle prescrizioni di detta direttiva;
i) verifica che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento a valere sul Programma, sia stato osservato il diritto applicabile;
j) garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del fondo interessato e siano attribuite a una tipologia di intervento;
k) garantisce che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di un'operazione oggetto di delocalizzazione in conformità dell'articolo 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060;
l) garantisce che le operazioni selezionate non siano direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo

258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni;

m) garantisce l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni;
n) quando seleziona un'operazione di importanza strategica di cui all'Appendice 3 del Programma, fornisce all'AdG le informazioni perché essa ne possa informare la Commissione entro un mese;
o) fornisce ad ogni beneficiario le indicazioni operative che specificano tutte le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione, comprese le prescrizioni specifiche riguardanti i prodotti o servizi da fornire, il piano di finanziamento, il termine di esecuzione e, se del caso, il metodo da applicare per determinare i costi dell'operazione e le condizioni di erogazione del sostegno;
p) documenta la procedura e i risultati della selezione delle operazioni e conserva (avvalendosi del Sistema informativo regionale) tutti i relativi documenti richiesti dalla normativa europea e nazionale.

3 BIS. Relativamente alla specifica funzione delegata di cui al punto a) del comma 1 del precedente articolo 3, l'AdG:

a) supervisiona la selezione degli interventi svolta dall'OI, fornendo un parere di conformità al Programma della procedura di selezione prima dell'approvazione della stessa da parte dell'O.I.;
b) si riserva il diritto di effettuare controlli a campione sulla selezione e sull'attuazione delle operazioni effettivamente eseguite dall'OI;
c) supervisiona le attività svolte nell'ambito della presente funzione delegata attraverso la ricezione della relazione semestrale di monitoraggio prevista dall'art 5, comma 1, lettera e) della presente Convezione;
d) assicura il rispetto dei compiti di visibilità, trasparenza e comunicazione di propria competenza, ivi inclusa la pubblicazione, l'implementazione e l'aggiornamento del sito web di cui all'articolo 49 del Regolamento (UE) 2021/1060

4. Relativamente alla specifica funzione delegata di cui al punto b), del comma 1 del precedente articolo 3, l'OI:

a) esegue verifiche di gestione per accertarsi che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma e alle condizioni per il sostegno dell'operazione, e verifica: i) per i costi da rimborsare a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060, che l'importo delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione a tali costi sia stato erogato e che i beneficiari tengano una contabilità separata o utilizzino codici contabili appropriati per tutte le transazioni relative all'operazione; ii) per i costi da rimborsare a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del Regolamento (UE) 2021/1060, che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa

al beneficiario. Le verifiche di gestione sono basate sulla valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati ex ante e per iscritto;

b) effettua verifiche amministrative riguardanti le domande di pagamento presentate dai beneficiari e le verifiche in loco delle operazioni;
c) se l'OI è anche un beneficiario del programma, le disposizioni per le verifiche di gestione garantiscono la separazione delle funzioni;

4 BIS. Relativamente alla specifica funzione delegata di cui al punto b), del comma 1 del precedente articolo 3, l'AdG:

a) effettua controlli a campione sulle verifiche svolte dall'OI in conformità con l'art. 74, comma 1, punto a) del Regolamento (UE) 2021/1060;
b) supervisiona le attività svolte nell'ambito della presente funzione delegata attraverso la ricezione della relazione semestrale di monitoraggio prevista dall'art 5, comma 1 della presente Convezione.

5. Relativamente alla specifica funzione delegata di cui al punto c), del comma 1 del precedente articolo 3, l'OI:

a) per ciascuna operazione riceve, verifica e convalida le domande di rimborso dei beneficiari e svolge tutti gli adempimenti di propria competenza, inclusa la verifica della corretta registrazione sul Sistema informativo della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute;
b) garantisce, subordinatamente alla disponibilità di finanziamento, che ciascun beneficiario riceva l'importo dovuto integralmente ed entro 80 giorni dalla data della presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario; il termine può essere interrotto se le informazioni presentate dal beneficiario non consentono all'OI di stabilire se l'importo è dovuto;
c) garantisce, ai sensi dell'articolo 82 del Regolamento UE 1060/2021, fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, che tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta dai fondi siano conservati al livello opportuno per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento al beneficiario; tale periodo si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione;
d) elabora l'attestazione all'AdG delle spese sostenute e rendicontate dai beneficiari, ai fini dell'inserimento nelle domande di pagamento, secondo le modalità previste dal Sistema di gestione e Controllo;
e) conserva e mette a disposizione dell'AdG le attestazioni delle spese sostenute e rendicontate dai beneficiari.

5 BIS. Relativamente alla specifica funzione delegata di cui al punto c) del comma 1 del precedente articolo 3, l'AdG:

a) rende tempestivamente disponibili le risorse finanziarie, in funzione dell'effettiva disponibilità delle stesse, secondo le modalità di cui al successivo articolo 7;

b) supervisiona le attività svolte nell'ambito della presente funzione delegata attraverso la ricezione della relazione semestrale di monitoraggio prevista dall'art 5, comma 1 della presente Convezione.

6. Relativamente alla specifica funzione delegata di cui al punto d), del comma 1 del precedente articolo 3, l'OI:

a) adotta tutte le azioni necessarie per prevenire, individuare, rettificare e segnalare le irregolarità, comprese le frodi, applicando procedure e metodologie definite dall'AdG;
b) gestisce direttamente eventuali procedimenti di revoca o di recupero dei finanziamenti;
c) comunica all'AdG le informazioni relative alle irregolarità/frodi rilevate perché l'AdG possa segnalarle ai sensi dell'articolo 69, comma 12 del Regolamento (UE) 2021/1060 e conformemente ai criteri per determinare i casi di irregolarità da segnalare, i dati da fornire e il formato della segnalazione stabiliti all'allegato XII;
d) garantisce che le spese di propria competenza registrate nei conti siano legittime e regolari;
e) fornisce all'AdG le informazioni per la redazione della dichiarazione di gestione, in conformità del modello riportato nell'allegato XVIII;
f) raccoglie le informazioni sui titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione conformemente all'allegato XVII del Regolamento (UE) 2021/1060, e nel rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati, assicurando che la Commissione, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Corte dei conti abbiano l'accesso di cui hanno bisogno a tali informazioni;

6 BIS. Relativamente alla specifica funzione delegata di cui al punto d), del comma 1 del precedente articolo 3, l'AdG:

a) supervisiona le attività svolte nell'ambito della presente funzione delegata attraverso la ricezione della relazione semestrale di monitoraggio prevista dall'art 5, comma 1 della presente Convezione;
b) informa l'OI in merito alle irregolarità, le frodi o le frodi sospette, riscontrate nel corso dell'attuazione del PR, che possano avere ripercussioni sugli ambiti gestiti dall'OI stesso.

7. Relativamente alla specifica funzione delegata di cui al punto e), del comma 1 del precedente articolo 3, l'OI:

a) garantisce che i dati relativi a ciascuna operazione siano registrati e conservati elettronicamente, a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit, in conformità dell'allegato XVII del Regolamento UE 1060/2021, assicurando la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti;
b) a tal fine, assicura la corretta alimentazione del Sistema mittente di monitoraggio regionale, attraverso le specifiche funzionalità messe a

disposizione dall'AdG, anche da parte dei beneficiari delle operazioni, garantendo tutte le attività di propria competenza per la trasmissione e la validazione dei dati procedurali, fisici e finanziari;

c) raccoglie e archivia le informazioni sui titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti in conformità al comma 2 dell'art 69 ed allegato XVII del Regolamento (UE) 2021/1060.

7 BIS. Relativamente alla specifica funzione delegata di cui al punto e) del comma 1 del precedente articolo 3, l'AdG:

a) mette a disposizione dell'OI e lo autorizza ad accedere e operare sul Sistema mittente di monitoraggio regionale per la raccolta, registrazione e conservazione (secondo i termini previsti dalla normativa europea e nazionale) in formato elettronico dei dati e dei documenti relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi, ove opportuno, i dati su singoli partecipanti;
b) monitora sull'effettivo caricamento sul sistema informativo di monitoraggio regionale per quanto di competenze dell'OI.

## 5. Supervisione

1. L'Autorità di Gestione del PR FESR-FSE+ Molise 2021/2027 assicura un'adeguata supervisione sulle funzioni delegate, svolgendo le seguenti attività:

a) relativamente alla selezione degli interventi svolta dall'OI, fornisce un parere di conformità al Programma della procedura di selezione, anteriormente all'approvazione della stessa da parte dell'O.I.;
b) si riserva il diritto di effettuare controlli a campione sulla selezione e attuazione delle operazioni effettivamente eseguite dall'OI;
c) effettua controlli a campione sulle verifiche svolte dall'OI in conformità con l'art. 74, comma 1, del Regolamento (UE) 2021/1060;
d) riceve dall'OI una relazione semestrale di monitoraggio delle attività svolte dall'OI che riassuma lo stato di avanzamento della spesa e delle attività svolte nell'ambito delle funzioni oggetto di delega; tale Relazione è presentata il 31 luglio di ogni anno, con riferimento ai dati al 30 giugno, e il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento ai dati al 31 dicembre;
e) realizza, laddove ritenuto opportuno, Audit di funzionamento finalizzati a valutare in itinere la capacità dell'OI di adempiere ai compiti e alle funzioni oggetto di delega.

2. Rientrano, inoltre, tra i compiti di supervisione svolti dall'AdG i seguenti:

a) assicurare la messa a punto, la condivisione e l'aggiornamento delle attività operative;

b) assicurare le attività di coordinamento tra le strutture tecnico-amministrative della Regione e l'Organismo Intermedio;
c) monitorare l'andamento dello svolgimento delle attività definendone eventuali aggiustamenti in itinere, con riferimento anche agli aspetti di natura finanziaria;
d) proporre, in base agli aggiornamenti e alle informative periodiche sull'andamento delle attività presentate dall'Organismo Intermedio, modifiche alla presente Convenzione e/o eventuali riprogrammazioni delle risorse finanziarie;
e) inviare note orientative e di indirizzo finalizzate a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle funzioni delegate.

## 6. Modalità di esecuzione

1. Per l'esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione l'Organismo Intermedio si potrà avvalere di proprio personale nonché, in assenza di specifici profili professionali o di dimostrate carenze di personale, di società, organismi e consulenti scelti in base a riconoscibili requisiti di competenza e comprovata esperienza e nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti di servizi e di reclutamento di personale.
2. I requisiti di cui al comma precedente potranno essere indicati dall'AdG in relazione ai livelli di professionalità richiesti per l'attuazione di specifiche attività.
3. L'Organismo Intermedio si impegna a fornire la propria attività con la massima diligenza, in modo imparziale, leale secondo la migliore etica professionale ed in particolare si obbliga a predisporre tutto il materiale e la documentazione necessari per il migliore svolgimento dell'incarico.
4. L'Organismo Intermedio partecipa agli incontri che la Regione riterrà opportuno effettuare per verificare lo stato di realizzazione delle attività pattuite nei quali relazionerà sulla propria attività, per consentire alla Regione una valutazione del corretto impiego dei fondi pubblici a copertura dei costi relativi alla suddetta attività.
5. In ogni caso, l'Organismo intermedio, presenterà alla Regione:
A. la relazione semestrale di monitoraggio intermedio delle attività da presentare entro il 31 luglio di ogni anno, con riferimento ai dati al 30 giugno, e il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento ai dati al 31 dicembre di cui al precedente articolo 5, lettera e);
B. entro 60 gg dalla conclusione degli interventi, la relazione finale nella quale dovranno essere indicati, tra l'altro i risultati ottenuti.

## 7. Durata e Risorse finanziarie

1. La presente Delega produce effetti per il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione e fino alla data di conclusione del PR Molise FESR FSE+ 2021-2027, vale a dire fino al 15 febbraio 2031 (con limite per l'ammissibilità della spesa quietanzata al 31/12/2029), come da Art. 43 del Regolamento (Ue) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Oltre tale data, sono comunque garantite tutte le attività necessarie alla chiusura della Programmazione 2021 – 2027 che dovessero essere richieste.
2. L'Autorità di Gestione può predisporre la sospensione e la revoca, ai sensi del successivo articolo 11, di tutte o di parte delle attività, in presenza di condizioni che non consentono il loro concreto svolgimento.
3. Per l'attuazione della complessiva Strategia sono attribuite all'OI le risorse del PR Molise FESR FSE+ 2021/2027 quantificate complessivamente in € 16.108.397,69 come di seguito specificate:

- Priorità 8 "un Molise più vicino ai cittadini" - Obiettivo Specifico 5.1: € 12.268.102,71
- Priorità 4 "Un Molise più sociale attraverso l'occupazione" - Obiettivo Specifico 4.1 € 1.469.000
- Priorità 6 "Un Molise più sociale attraverso l'inclusione e la protezione sociale" - Obiettivo Specifico 4.8 € 440.000,00
- Priorità 6 "Un Molise più sociale attraverso l'inclusione e la protezione sociale" - Obiettivo Specifico 4.11 € 1.931.294,98;

4. Le risorse finanziarie di cui al precedente comma 3 potranno essere decurtate sulla base dell'effettivo tiraggio delle operazioni, secondo il meccanismo di accertamento tempestivo delle economie di cui al successivo articolo 8, comma 6, ovvero in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera h).
5. L'Organismo intermedio si impegna a svolgere, comunque, i compiti e le funzioni oggetto della presente Convenzione;
6. Gli importi di cui al presente articolo includono eventuali imposte, oneri e spese di qualsivoglia natura.

## 8. Modalità di pagamento

1. L'OI comunica all'AdG, almeno con cadenza semestrale (al 30/06 e al 31/12 di ogni anno), le previsioni procedurali e di spesa necessarie perché l'AdG possa programmare, secondo le modalità indicate nei commi successivi, gli stanziamenti contabili afferenti alle entrate e alle uscite dei pertinenti Capitoli di Bilancio. La mancata presentazione delle previsioni comporta l'impossibilità per l'AdG di garantire la disponibilità delle risorse all'OI.
2. Per le attività di cui all'art. 7, comma 3 della presente Delega, la Regione Molise corrisponde all'OI:

a) Anticipazione iniziale pari al 20% del valore complessivo della strategia (art. 7, comma 3), entro 30 giorni della sottoscrizione della Delega e previa richiesta dell'OI;
c) Pagamenti intermedi, di importo pari al 25% del valore complessivo della strategia, previa richiesta dell'OI accompagnata da una relazione di stato avanzamento di importo pari alle spese effettivamente sostenute dall'OI, rendicontate e quietanzate nel rispetto del cronoprogramma delle attività, relative al 70% delle erogazioni precedenti - compresa l'anticipazione, sino ad un massimo del 95% del valore complessivo della strategia, al netto di eventuali economie accertate in sede attuativa;
d) 5% residuo a saldo a fronte di richiesta dell'OI accompagnata da una relazione finale, corredata dalle spese rendicontate, anche non quietanzate.
3. La dotazione finanziaria di cui all'art. 7, comma 3 verrà trasferita dalla Regione Molise all'OI previa corretta alimentazione del Sistema mittente di monitoraggio regionale della spesa effettivamente sostenute dall'OI.
4. Le risorse, secondo le modalità stabilite ai precedenti commi 2 e 3, saranno versate all'OI mediante accredito su conto corrente/conto di contabilità n. intestato a Comune di Termoli codice IBAN: IT35K0100004306TU0000015607 – Tesoreria Unica Banca d'Italia.
5. L'AdG e l'OI si riservano la possibilità di individuare, con la sottoscrizione di accordi successivi, differenti modalità e tempi di erogazione delle suddette risorse finanziarie.
6. Eventuali economie generate nell'attuazione degli interventi dovranno essere formalmente quantificate dall'OI in sede di chiusura dell'intervento e restituite alla Regione Molise entro 30 gg dall'adozione dell'atto di quantificazione delle stesse.
In alternativa l'OI può presentare, nello stesso termine di 30 giorni, una proposta di utilizzo delle economie che dovrà essere preventivamente autorizzata dall'AdG.
La presentazione della proposta di utilizzo deve seguire lo stesso iter della documentazione relativa all'avvio del processo di selezione degli interventi e rientrare nell'ambito di applicazione del fondo e può essere attribuita alle categorie di operazione previste nel PR.

## 9. Riservatezza

Resta tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall'Organismo Intermedio verrà a conoscenza nello svolgimento della presente Convenzione devono essere considerati riservati. In tal senso, l'Organismo Intermedio si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazioni.

## 10. Modifiche e/o integrazioni

Ogni genere di modifica e/o integrazione della presente Delega deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.

## 11. Sospensioni e revoche

1. In caso di gravi inadempienze da parte dell'OI, compresi i ritardi nel raggiungimento dei target intermedi e finali del Programma ovvero il mancato rispetto di quanto previsto dal Cronoprogramma di spesa degli interventi, l'AdG si riserva la facoltà di esercitare poteri sostitutivi oppure, con atto motivato, di sospendere o revocare, anche parzialmente, le funzioni delegate e la presente Delega.
2. l'OI si impegna a effettuare la restituzione delle eventuali risorse non utilizzate, secondo le modalità e i tempi indicati dall'AdG.

## 12. Trattamento dei dati personali

In conformità di quanto previsto dal Reg. 679/2016, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei, al solo fine dell'esecuzione della presente Convenzione.
In esecuzione del decreto legislativo indicato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
La Regione Molise, quale Responsabile del trattamento dei dati, nomina l'Organismo Intermedio "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito del contratto affidato". L'Organismo Intermedio, in quanto tale, assicura di effettuare il trattamento dei dati nel pieno rispetto del regolamento UE n. 679/2016 e del d.lgs. attuativo della delega di cui all'art. 13 l. 163/2017 (legge di delegazione europea 2016-2017), per quanto strettamente necessario alla corretta esecuzione della presente Convenzione.

## 13. Controversie

Per eventuali controversie insorgenti dall'applicazione del presente atto, le parti eleggono quale Foro competente in via esclusiva quello di Campobasso.

## 14. Tracciabilità finanziaria

Le Parti adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurare, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136, la tracciabilità di tutti i flussi finanziari connessi al finanziamento delle risorse del PR Molise FESR FSE+ 2021/2027 dedicati alle Azioni di cui al precedente Art. 7, comma 3 e si impegnano a tenere l'archiviazione distinta degli atti amministrativi, contabili e tecnici relativi all'attuazione delle Azioni di cui

trattasi e ad utilizzare un sistema contabile specifico per le eventuali verifiche delle entrate e delle spese sostenute.

## 15. Rinvio a norme

A tutti gli effetti e per quanto non previsto dalla presente Delega si fa rinvio alla vigente normativa europea, nazionale e regionale.

**Allegato A– Strategia Aree Urbane**

Marcello
Vecchiarelli
01.10.2025
09:58:03
GMT+02:00